



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2020

Decreto approvazione aggiornamento della metodologia di calcolo rese benchmark produzioni zootecniche - campagna assicurativa 2016 e successive.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

CONSIDERATO, in particolare, l'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ai sensi del quale gli agricoltori che beneficiano del sostegno per la sottomisura 17.1 sulle assicurazioni agevolate, possono percepire il sostegno solo per avversità che distruggano più del 30%, ovvero del 20% dall'annualità 2018, della produzione media annua nel triennio precedente o della loro produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata;

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)8312 del 20 novembre 2015, così come risultante dall'ultima modifica approvata con decisione C(2018)6758 del 9 ottobre 2018, ed in particolare la misura 17 "Gestione del rischio";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi";



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2020

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.P.C.M. 21 luglio 2016, registrato dalla Corte dei conti il 7 settembre 2016, reg. n. 2302, di conferimento dell’incarico di Direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale al dott. Emilio Gatto;

VISTO il D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143, che ha modificato il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, recante “Regolamento recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177”;

VISTO il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481 recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del D.P.C.M. n. 143/2017 e, in particolare, l’articolo 1, comma 4, nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come Autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall’Unione europea, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;

VISTA la Legge n. 97 del 9 agosto 2018 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 86 del 12 luglio 2018, ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo";

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679;

VISTA la Convenzione di delega sottoscritta dall’Autorità di gestione e da AGEA in qualità di Organismo intermedio in data 20 aprile 2018, che sostituisce la precedente delega di funzioni di cui al decreto n. 9618/2016, registrata dalla Corte dei conti il 21 giugno 2018, reg. n. 1-566;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2015, reg. n. 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2015, n. 59, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e ss.mm.ii, ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2020

VISTO il decreto ministeriale 18 maggio 2017, n. 14102, con il quale è stata approvata la metodologia di calcolo delle rese amministrative individuali e delle rese benchmark delle produzioni animali;

VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 2017, n. 18583, con il quale sono state approvate le rese benchmark delle produzioni animali - campagne assicurative 2015 e pregresse;

CONSIDERATO che nell'allegato A del citato decreto 18 maggio 2017, è previsto che le rese benchmark del prodotto latte bovino siano calcolate sulla base dei dati registrati nella banca dati quote latte Agea, di cui al Regolamento (CE) n. 856/1984 e seguenti, e che il suddetto regime è scaduto il 1° aprile 2015;

CONSIDERATO, inoltre, che nell'allegato B al medesimo decreto 18 maggio 2017 è prevista la fornitura di un unico dato di resa benchmark di livello nazionale per il latte ovino e caprino calcolata, come per il latte bufalino, dai dati di resa media annui di fonte statistica AIA relativi ai Controlli funzionali (Legge 15 gennaio 1991 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1991, n. 24);

CONSIDERATO che i dati di resa media annui di fonte statistica AIA relativi ai Controlli funzionali consentono il calcolo delle rese benchmark dei prodotti latte ovino e latte caprino a livello provinciale;

RITENUTO opportuno mantenere la metodologia di calcolo delle rese benchmark dei prodotti carne, uova e miele, approvata con il decreto 18 maggio 2017 citato;

RITENUTO necessario uniformare, dalla campagna 2016 e seguenti, il calcolo delle rese benchmark del prodotto latte utilizzando, per tutte le specie, compresi i bovini, i dati di resa media annui di fonte statistica AIA relativi ai Controlli funzionali per unità territoriale (provincia/regione/Italia), mediante aggiornamento della metodologia di calcolo di cui al decreto 18 maggio 2017 sopra citato

DECRETA

Articolo 1

(Determinazione rese benchmark delle produzioni zootecniche annualità 2016 e successive)

Le rese benchmark delle produzioni zootecniche, a partire dall'annualità 2016, sono elaborate in SGR sulla base della metodologia di cui all'allegato al presente decreto.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE

Dott. Emilio Gatto

Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2020

ALLEGATO

A partire dall'annualità 2016, per il calcolo delle rese benchmark dei prodotti latte bovino, bufalino, ovino e caprino sono utilizzati i dati di resa media annui di fonte statistica AIA relativi ai Controlli funzionali (Legge 15 gennaio 1991) per unità territoriale (provincia/regione/Italia).

La resa media ad anno per specie da latte non considera le unità territoriali con un numero di capi osservati inferiore alle 50 unità.

La resa benchmark, da applicare alla singola combinazione CUA/unità territoriale/anno è determinata rispettando la seguente gerarchia:

1. si considera la resa benchmark provinciale - risultato della media calcolata sul numero di capi produttivi osservati per specie all'interno della provincia;
2. in assenza del dato di resa benchmark provinciale si considera la resa benchmark a livello regionale - risultato della media calcolata sul numero di capi produttivi osservati per specie all'interno della regione;
3. in assenza del dato di resa benchmark regionale si considera la resa benchmark a livello nazionale - risultato della media calcolata sul numero di capi produttivi osservati per specie all'interno della nazione.

Per i prodotti carne, uova e miele, le rese benchmark sono elaborate sulla base di parametri standard che tengono conto delle variabili che incidono sulla produzione media aziendale quali: numero dei nascituri per ciclo di produzione annuo, cicli produttivi annui, peso vivo alla fase/macellazione.

NORMALIZZAZIONE IN PRESENZA DI RESE ANOMALE

Per i prodotti latte bovino, bufalino, ovino e caprino, i dati di resa anomali – ovvero i dati di resa/territorio/anno caratterizzati da scostamenti, in positivo o in negativo, superiori al 50% rispetto alla resa media del triennio precedente – sono verificati attraverso il controllo del numero dei capi di riferimento in seno alla banca dati AIA.

Se il numero di capi di riferimento in seno alla banca dati AIA risulta maggiore del numero capi medio del triennio precedente, il dato di resa/territorio/anno si ritiene valido.

Qualora il numero dei capi di riferimento nella banca dati AIA risulti inferiore al 50% del numero capi medio del triennio precedente, il dato di resa/territorio/anno è sostituito da quello del livello territoriale superiore.